



ISTITUTO COMPRENSIVO

“VILLAFRANCA TIRRENA”

Via G. Calasanzio, 17 98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) Tel. 090/334517
Cod.Mecc.: MEIC819005 - meic819005@istruzione.it Cod.Fisc.: 97105960831

Prot. 11095

Villafranca Tirrena, 10/09/2019

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
AGLI ESPERTI ESTERNI**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME)**

- VISTI** gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n° 275 del 8/3/99;
- VISTO** l'art. 44 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018, secondo il quale, nel caso in cui non siano reperibili, tra il personale di istituto, specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h, può avvalersi dell'opera di esperti esterni;
- VISTO** in particolare l'art. 45 comma 2 lett. h del Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- VISTO** l'art. 10 del D. L.vo n. 297 del 16/04/1994;
- VISTO** il Decreto L.vo 165/01 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**DELIBERA ALL'UNANIMITA'
L'EMANAZIONE**

del seguente regolamento

Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/ 2018, recepito dal Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018, e dell'art. 7 c. 6 del D.lgs n 165/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell'Offerta Formativa (Contratti di prestazione di opera intellettuale) e previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Il presente regolamento non si applica a collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparata ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari e altri casi simili previsti dalla normativa citata in premessa.

Art. 2 -CRITERI DI SCELTA

Il Dirigente Scolastico, verificata l'indisponibilità di personale interno, ricorre ad esperti esterni che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico che andranno ad assumere.

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione.

In relazione alla natura e alle finalità di particolari attività o progetti, si potrà valutare l'opportunità di utilizzare preferibilmente risorse ed esperienze presenti sul territorio.

L'individuazione avverrà mediante procedura comparativa, tramite avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul sito web o in altra forma pubblica, tuttavia il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non sia stata presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di selezione oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste.

Inoltre, la trattativa diretta è ammessa in caso di particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, che renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta un'unica offerta ritenuta valida.

Art. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

I Candidati, di norma, ai sensi della normativa vigente devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno quindi:

- ✓ Curriculum complessivo del candidato;
- ✓ contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati;
- ✓ attività di libera professione nel settore;
- ✓ corsi di aggiornamento, pubblicazioni e altri titoli;
- ✓ competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la **valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:**

- ✓ livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- ✓ congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- ✓ svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività
- ✓ eventuali esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto
- ✓ corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione

Tabella di valutazione dei titoli desunti dal curriculum del candidato

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI			
	TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO	
A	LAUREA (vecchio ordinamento o Laurea Magistrale nuovo ordinamento)	Max 6	
		VOTO DI LAUREA Su 110	Punti
		Da 66 a 75	1
		Da 76 a 86	2
		Da 87 a 97	3
		Da 98 a 105	4
		Da 106 a 110	5
	110 e lode	6	
B	LAUREA TRIENNALE SPECIFICA O DIPLOMA SPECIFICO	Punti 5	
C	ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI		
	Specializzazione, abilitazione, corsi di perfezionamento afferenti la tipologia di intervento e conseguiti alla fine di un corso di studi della durata almeno annuale (1 punto per ogni titolo)	Max 5 punti	
	Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente con le finalità del modulo (2 punti per ogni master)	Max 4 punti	
	Corsi di aggiornamento attinenti alla tipologia di intervento (2 punti per ogni corso)	Max 10	
	Certificazione ECDL	Punti 05	
	Altre certificazioni informatiche	Punti 03	
	Esperienza come esperto/docente in progetti PON/POR nel settore di pertinenza (1 punto per ogni progetto)	Max 10 punti	
	Esperienza di lavoro/docenza in progetti/attività laboratoriali nel settore di pertinenza (0,5 per ogni progetto)	Max 5 punti	
	Pubblicazioni attinenti al settore (2 Punti per ogni pubblicazione)	Max 10 punti	
Precedenti incarichi di collaborazione con l'Istituto nell'ultimo triennio (considerando l'anno scolastico in corso)	Bonus 20 punti		

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una Società o con una Associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno, non persona fisica. L'Associazione o la Ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto o attività. Tuttavia la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la Società o l'Associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra specificati.

Art. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta devono essere conferiti incarichi sono pubblicati all'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito Web dell'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- ✓ l'oggetto della prestazione (tutti i requisiti della prestazione);
- ✓ la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- ✓ il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla Scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 5– DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (Leggi, CCNL Scuola, tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Il collaboratore provvede in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, da un sostituto o da apposita commissione.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 3.

A parità sarà data la preferenza ai candidati che:

- ✓ abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituto;
- ✓ abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- ✓ parti contraenti;
- ✓ oggetto della collaborazione (descrizione delle finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- ✓ durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale;
- ✓ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- ✓ luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- ✓ responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- ✓ impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;

- ✓ acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- ✓ spese contrattuali ed oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- ✓ la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- ✓ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione (ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile);
- ✓ la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Messina, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- ✓ la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione;
- ✓ le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile stipulate in proprio dal collaboratore;
- ✓ informativa ai sensi della privacy;
- ✓ sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera manuale e/o intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili salvo particolari esigenze inerenti al progetto cui l'attività del soggetto esterno si riferisce. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione e di recesso.

È istituito presso la segreteria dell'Istituto un registro dei contratti esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Il provvedimento di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web dell'istituto.

Art. 8 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, recepito dal Decreto Assessoriale n.895 del 2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ✓ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ✓ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ✓ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

ART. 10 - VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2019. Verbale n. 8 Delibera n. 12.